



Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli Iscritti
(art. 11 D.Lgs. 231/2007)

Indice

PREMESSA	3
STRUTTURA DEL QUESTIONARIO	3
SEZIONE 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO	4
SEZIONE 2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e ss.).....	7
SEZIONE 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE.....	10
SEZIONE 4 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE E COMUNICAZIONI AL MEF (artt. 35 e ss.).....	13
FAC SIMILE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

PREMESSA

Il presente questionario, elaborato dalla Commissione di studio "Procedure e adempimenti a supporto degli OO.TT." afferente all'Area di delega Antiriciclaggio del CNDCEC, rappresenta uno strumento utile ad adempiere all'attività di vigilanza e controllo assegnata agli Ordini Territoriali dall'art. 11 del D.Lgs. 231/2007, fermo restando che è rimessa all'autonoma determinazione di ciascun OO.TT. l'individuazione di modalità, anche diverse dal questionario, per l'effettuazione della precitata attività di controllo.

Laddove l'Ordine opti per l'utilizzo del presente questionario, lo stesso dovrà essere:

- compilato dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili **che svolgono l'attività professionale** secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/2005), i quali dovranno sottoscrivere specifica autodichiarazione circa la veridicità dei dati in esso contenuti;
- riguardare la raccolta di dati e di informazioni riferite all'anno solare precedente alla richiesta di compilazione.

Il questionario può essere inviato anche solo ad un campione rappresentativo di Iscritti, da determinarsi a cura degli Ordini Territoriali.

La mancata compilazione del questionario da parte dell'Iscritto dovrà essere valutata dall'Ordine ai fini del corretto adempimento degli obblighi di vigilanza ad esso imposti dalla legge.

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO

Il questionario si articola nelle seguenti sezioni, che attraverso diversi quesiti rappresentano le aree oggetto di indagine ai fini dell'attività di vigilanza e controllo posta in capo agli Ordini Territoriali:

1. organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
2. adeguata verifica della clientela (artt. 17 e ss.);
3. conservazione documentale (artt. 31 e ss.);
4. segnalazione operazioni sospette (artt. 35 e ss.) e comunicazione al MEF (artt. 49 e ss.)

Il questionario contiene la formula per l'autodichiarazione circa la veridicità dei dati nello stesso riportati, la formula per l'autorizzazione al trattamento dei dati prevista dalla normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati e un fac simile di informativa sul trattamento dati acquisiti dall'Ordine.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, in data _____, CF _____, iscritto/a con il n.ro _____ all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'ODCEC di _____, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente questionario corrispondono a verità.

Data _____

Firma _____

SEZIONE 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Il soggetto obbligato è definito dall'art. 3 del D.Lgs. 231/2007; in particolare il comma 4 prevede "Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; ...".

L'art. 15 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati l'adozione di procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie emanate dalle autorità e dagli organismi di autoregolamentazione per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che deve essere periodicamente aggiornata, deve essere predisposta dai soggetti obbligati tenendo conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

L'art. 16 del D.Lgs. 231/2007, infine, chiede ai soggetti obbligati l'adozione di presidi e l'attuazione di controlli e procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati

In merito agli obblighi di autovalutazione del rischio si richiama la Regola tecnica n. 1

1 - Generalità del destinatario del questionario:

Cognome e Nome _____

n° iscrizione all'Albo _____

2 - Il professionista svolge la propria attività prevalentemente come:

studio individuale

studio associato

STP

3 - Risorse umane che operano nello studio

Associati Si No

Soci Professionisti Si No

Collaboratori Si No

Dipendenti Si No

Praticanti Si No

4 - Formazione

La formazione in materia di antiriciclaggio è stata assolta:

- | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| dal professionista | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | |
| dai dipendenti | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> NA |
| dai praticanti | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> NA |
| dai collaboratori
(ove non rientranti nelle suddette categorie) | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> NA |

Note (eventuali)

5 - Lo studio professionale ha nominato il Responsabile della funzione Antiriciclaggio?

- Si
 No, coincide con lo stesso professionista

Note (eventuali)

6 - Il soggetto obbligato ha effettuato l'autovalutazione del rischio di riciclaggio connesso alla propria attività professionale?

- Si
 No

Note (eventuali)

7. Il soggetto obbligato ha aggiornato l'autovalutazione del rischio di riciclaggio secondo la periodicità individuata nelle Regole Tecniche CNDCEC?

- Si
 No

Note (eventuali)

8 - Il soggetto obbligato ha adottato procedure atte alla mitigazione dei rischi rilevati?

- Si
- No
- No, non sono stati individuati rischi che richiedono la previsione di procedure di mitigazione

9 - Per quali dei seguenti adempimenti sono state adottate specifiche procedure e/o modulistica standardizzata all'interno dello studio?

- Formazione del personale
- Adeguata Verifica della clientela
- Conservazione dei dati e delle informazioni
- Segnalazione di operazioni sospette
- Comunicazione al MEF delle violazioni alle norme sull'uso del contante
- Altro (specificare)

.....

.....

.....

SEZIONE 2 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e ss.)

Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, preordinate all'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Qualora non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso un processo di valutazione integrato del rischio inerente e del rischio specifico.

L'adeguata verifica "ordinaria" si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore;
- b) l'identificazione del/dei titolare/i effettivo/i;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica del cliente il soggetto obbligato deve astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire un rapporto continuativo e/o una prestazione professionale.

Agli obblighi di adeguata verifica è dedicata la Regola tecnica n. 2

1 - Il soggetto obbligato effettua l'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle prestazioni professionali?

Sì

No

NA, l'incarico conferito non determina obblighi di adeguata verifica, bensì l'applicazione della relativa regola di condotta indicata nella Tabella 1 delle Regole tecniche.

Note (eventuali)

2 - Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica proporzionate al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo concretamente rilevato?

Sì

No

Note (eventuali)

3 - Il soggetto obbligato procede, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge, ad identificare i clienti, gli esecutori e i titolari effettivi, in caso di conferimento dell'incarico a distanza?

- Sì
- No
- NA, in ragione delle previsioni di cui alla Tabella 1 delle Regole tecniche.
- NA, la fattispecie non si è verificata

Note (eventuali)

4 - Il soggetto obbligato acquisisce la dichiarazione sottoscritta dal cliente contenente le informazioni necessarie e aggiornate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica (titolare effettivo, *status* di persona politicamente esposta, scopo e natura della prestazione professionale, ecc.)?

- Sì
- No
- NA, in ragione delle previsioni di cui alla Tabella 1 delle Regole tecniche.

Note (eventuali)

5 - Il soggetto obbligato si è mai dovuto astenere dall'instaurare, eseguire o proseguire un rapporto continuativo e/o una prestazione professionale per impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica del cliente?

- Sì
- No, pur essendo dovuta l'astensione
- No, la fattispecie non si è verificata

Note (eventuali)

6 - Il soggetto obbligato effettua il controllo costante del rapporto con il cliente secondo la periodicità dovuta in base al grado di rischio effettivo individuato?

- Sì
- No

Note (eventuali)

SEZIONE 3 - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

L'obbligo di conservazione documentale ha per oggetto:

- *la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;*
- *l'originale delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.*

Il sistema di conservazione dei documenti deve essere realizzato con modalità tali da:

- a) *prevenire la perdita dei dati e delle informazioni conservati;*
- b) *consentire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;*
- c) *assicurare:*
 - *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni ivi conservati;*
 - *la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;*
 - *l'integrità dei dati e la loro inalterabilità;*
 - *la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.*

La conservazione prevede l'istituzione e la tenuta del fascicolo del cliente e può essere cartacea o informatica.

Agli obblighi di conservazione è dedicata la Regola tecnica n. 3

1 - Il soggetto obbligato ha adottato sistemi di conservazione nel rispetto della normativa sulla Privacy?

Sì

No

Note (eventuali)

2 - Le modalità di conservazione adottate dal soggetto obbligato assicurano:

- una accessibilità completa e tempestiva?

Sì

No

Note (eventuali)

- l'integrità dei dati e delle informazioni, nonché la loro inalterabilità dopo l'acquisizione?

Sì

No

Note (eventuali)

-
- la trasparenza, la completezza, la chiarezza e la storicità dei dati e delle informazioni?

Sì

No

Note (eventuali)

3 - Il soggetto obbligato prevede un sistema di conservazione dei documenti:

Cartaceo

Informatico

Misto

Note (eventuali)

4 – Indicare quali dei seguenti dati e informazioni la documentazione conservata consente di ricostruire (barrare tutte le opzioni ricorrenti):

la data del conferimento dell'incarico

i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ove presenti) e le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione

in caso di conferimento di un incarico avente ad oggetto il compimento di un'operazione, la data, l'importo e la causale della stessa

i mezzi di pagamento utilizzati, se risulta dovuta l'acquisizione

Note (eventuali)

5 - In caso di operazione per conto del cliente, il professionista conserva copia dei mezzi di pagamento:

Sì

No, non li conserva

NA, la fattispecie non si è verificata

Note (eventuali)

6 – Per i rapporti/prestazioni professionali cessati il soggetto obbligato conserva la documentazione per almeno dieci anni dalla data di cessazione?

Sì

No

Note (eventuali)

SEZIONE 4 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (artt. 35 e ss.) E COMUNICAZIONE AL MEF (artt. 49 e ss.)

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Si rammenta che occorre adempiere all'obbligo di segnalazione di un'operazione sospetta, senza ritardo e prima che essa sia compiuta, quando si abbia il sospetto o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La segnalazione può essere comunicata alternativamente:

- direttamente all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)
- per il tramite del Consiglio Nazionale accedendo alla nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell'homepage del sito del Consiglio Nazionale https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1515398)

Al fine di individuare una operazione sospetta occorre fare riferimento agli indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia pubblicati e periodicamente aggiornati dall'UIF <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

La segnalazione è anonima ed è vietato ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione

Sotto il profilo normativo gli adempimenti sono normati dagli articoli 35-37-38 e 39 del D.Lgs. 231/2007.

VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE – COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA DELLO STATO

Si rammenta che in caso di violazione delle disposizioni in materia di limitazione nell'utilizzo del denaro contante di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 occorre effettuare una comunicazione alla ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SIAR- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_19_aprile_2018/index.html

Sotto il profilo normativo tale adempimento è normato dagli articoli 49-50 e 51 del d.lgs. 231/2007.

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 35, 37, 38 e 39)

1 - Il soggetto obbligato è a conoscenza degli indicatori di anomalia che vengono periodicamente aggiornati e pubblicati dall'UIF?

Sì

No

2 - Il soggetto obbligato è consapevole dell'obbligo di segnalazione in caso di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo?

Sì

No

3 - Il soggetto obbligato è consapevole del divieto di comunicazione¹ al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo?

Sì

¹ N.B.: L'inosservanza di tale divieto è penalmente sanzionata.

No

4 – Il soggetto obbligato è consapevole che il divieto di comunicazione di cui al punto precedente non si estende alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007?

Sì

No

5- Il soggetto obbligato è consapevole di poter effettuare la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF o tramite l'apposito applicativo messo a disposizione dal CNDCEC?

Sì

No

6 - Il soggetto obbligato, in caso di riscontro di violazione alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante, ha provveduto entro trenta giorni alla comunicazione alla Ragioneria dello Stato?

Sì

No

La fattispecie non si è verificata

Note (eventuali)

7 – In caso di astensione dal rapporto/prestazione professionale per impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica del cliente, il soggetto obbligato ha valutato, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 231/2007, la necessità di effettuare una SOS?

Sì

No

NA, la fattispecie non si è verificata

Note (eventuali)

Il sottoscritto _____, letta l'informativa sul trattamento dei dati di cui al presente questionario, autorizza al trattamento dei dati, anche personali, nello stesso contenuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., per le finalità indicate nella stessa indicate.

Data _____

Firma _____